



# COMUNE DI ANFO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 05/05/2020

**OGGETTO:** Approvazione aliquote nuova IMU - Anno 2020 -

Adunanza di  
Prima convocazione - seduta pubblica

**OGGETTO:** Approvazione Aliquote nuova IMU - Anno 2020 -

L'anno duemilaventi, addì cinque del mese di Maggio alle ore 20:00, in video conferenza sulla piattaforma "Go To Meeting" previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati a seduta i consiglieri comunali.

A seguito dell'appello risultano assenti giustificati i Consiglieri Zanardi e Stefani - assenti non giustificati Mabellini e Scalvini - presenti 7 Consiglieri:

|                      | P. | A. |
|----------------------|----|----|
| Bondoni Umberto      | x  |    |
| Zanardi Franco Oscar |    | x  |
| Dagani Luca          | x  |    |
| Giacomini Daniela    | x  |    |
| Pelizzari Renato     | x  |    |
| Benedetti Juri       | x  |    |

|                      | P. | A. |
|----------------------|----|----|
| Baga Daniela         | x  |    |
| Freddi Marco         | x  |    |
| Mabellini Gianpietro |    | x  |
| Scalvini Giorgio     |    | x  |
| Stefani Luigi        |    | x  |
| Totale               | 7  | 4  |

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale dr. Andrea Cacioppo, il quale procede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Bondoni Umberto, Sindaco, mette in discussione l'argomento posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n°160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

**Considerato** che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

**Preso Atto** che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, della legge sopra citata, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

**Verificato** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**Rilevato** che:

- ✓ ai sensi della sopraddeffa norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;
- ✓ ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- ✓ ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- ✓ il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

**Preso atto** che:

- ✓ l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;
- ✓ il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

**Visto** il comma:

- ✓ 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

- ✓ 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- ✓ 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento. Questi fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- ✓ 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- ✓ 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- ✓ 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- ✓ 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015. Per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
- ✓ 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**Considerato che:**

- ✓ inizialmente, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

- ✓ la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021 e che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;
- ✓ ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- ✓ la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- ✓ in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";
- ✓ il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;
- ✓ la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- ✓ stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

**Atteso** che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2020 sarà la seguente:

| Aliquote                    |          |
|-----------------------------|----------|
| Aliq. Base                  | 9,60 ‰   |
| Aliq. Erario                | 0,00 ‰   |
| Aliq. Abitazione Principale | 4,00 ‰   |
| Aliq. Pert.                 | 4,00 ‰   |
| Detr. Abitazione Principale | 200,00 € |
| Aliq. Rurali Strumentali    | 1,00 ‰   |

| Aliq. Locazioni Speciali           | 7,20 ‰                                     |          |                 |                  |                  |
|------------------------------------|--|----------|-----------------|------------------|------------------|
| Aliq. Aree Edificabili             | 9,60 ‰                                     |          |                 |                  |                  |
| Aliq. Soggetti IRES                | 9,60 ‰                                     |          |                 |                  |                  |
| Aliq. Terreni Agricoli             | 0,00 ‰                                     |          |                 |                  |                  |
| Aliq. Bene Strumentale             | 9,60 ‰                                     |          |                 |                  |                  |
| Aliq. Locato                       | 9,60 ‰                                     |          |                 |                  |                  |
| Aliq. Sfitte                       | 7,60 ‰                                     |          |                 |                  |                  |
| Aliq. ATER                         | 7,60 ‰                                     |          |                 |                  |                  |
| Aliq. Cat. D                       | 9,60 ‰                                     |          |                 |                  |                  |
| Coef. Magg. UIU                    | 1,0500                                     |          |                 |                  |                  |
| Coef. Magg. AE                     | 1,0000                                     |          |                 |                  |                  |
| Coef. Magg. UIT                    | 1,2500                                     |          |                 |                  |                  |
| Imposta Minima                     | 8,00€                                      |          |                 |                  |                  |
| Compensazione Pertinenze           | SI   |          |                 |                  |                  |
| Acconto con aliquote anno corrente | SI   |          |                 |                  |                  |
| Aliquote speciali                  |  |          |                 |                  |                  |
| Codice                             | Descrizione                                | Aliquota | Aliquota Erario | Detr. Ab. Princ. | Detrazione Figli |
| 193                                | NON Locato a disposizione di NON Residente | 11,40 ‰  | 0,00 ‰          | 0,00 €           | NO               |
| 197                                | NON Locato da 2 anni                       | 11,40 ‰  | 0,00 ‰          | 0,00 €           | NO               |
| 250                                | AIRE Pensionati 2/3                        | 9,60 ‰   | 0,00 ‰          | 0,00 €           | NO               |
| 252                                | Uso Gratuito 2016                          | 4,80 ‰   | 0,00 ‰          | 0,00 €           | NO               |
| 253                                | ABITAZIONE A.L.E.R.                        | 9,60 ‰   | 0,00 ‰          | 200,00 €         | NO               |
| 502                                | Beni merce (costruiti e mail locati)       | 1,00 ‰   | 0,00 ‰          | 0,00 €           | NO               |

### Rimarcato che:

- ✓ a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;
- ✓ tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- ✓ per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme

vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

**Richiamati** l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- ✓ gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ✓ ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTI** i favorevoli pareri circa la regolarità tecnica e la regolarità contabile resi dai competenti Responsabili di servizio, a' sensi dell'art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2001, n°267;

**CON VOTI FAVOREVOLI** n. 7 - Astenuti 0 Contrari 0 resi in forma palese dai n. 7 consiglieri comunali partecipanti alle seduta consiliare ;

## D E L I B E R A

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020;
- 3) di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- 4) di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

| Aliquote                    |          |
|-----------------------------|----------|
| Aliq. Base                  | 9,60 ‰   |
| Aliq. Erario                | 0,00 ‰   |
| Aliq. Abitazione Principale | 4,00 ‰   |
| Aliq. Pert.                 | 4,00 ‰   |
| Detr. Abitazione Principale | 200,00 € |
| Aliq. Rurali Strumentali    | 1,00 ‰   |

| Aliq. Locazioni Speciali           | 7,20 ‰                                     |          |                      |                     |                     |
|------------------------------------|--|----------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Aliq. Aree Edificabili             | 9,60 ‰                                     |          |                      |                     |                     |
| Aliq. Soggetti IRES                | 9,60 ‰                                     |          |                      |                     |                     |
| Aliq. Terreni Agricoli             | 0,00 ‰                                     |          |                      |                     |                     |
| Aliq. Bene Strumentale             | 9,60 ‰                                     |          |                      |                     |                     |
| Aliq. Locato                       | 9,60 ‰                                     |          |                      |                     |                     |
| Aliq. Sfitte                       | 7,60 ‰                                     |          |                      |                     |                     |
| Aliq. ATER                         | 7,60 ‰                                     |          |                      |                     |                     |
| Aliq. Cat. D                       | 9,60 ‰                                     |          |                      |                     |                     |
| Coef. Magg. UIU                    | 1,0500                                     |          |                      |                     |                     |
| Coef. Magg. AE                     | 1,0000                                     |          |                      |                     |                     |
| Coef. Magg. UIT                    | 1,2500                                     |          |                      |                     |                     |
| Imposta Minima                     | 8,00€                                      |          |                      |                     |                     |
| Compensazione Pertinenze           | SI   |          |                      |                     |                     |
| Acconto con aliquote anno corrente | SI   |          |                      |                     |                     |
| Aliquote speciali                  |  |          |                      |                     |                     |
| Codice                             | Descrizione                                | Aliquota | Aliquota Era-<br>rio | Detr. Ab.<br>Princ. | Detrazione<br>Figli |
| 193                                | NON Locato a disposizione di NON Residente | 11,40 ‰  | 0,00 ‰               | 0,00 €              | NO                  |
| 197                                | NON Locato da 2 anni                       | 11,40 ‰  | 0,00 ‰               | 0,00 €              | NO                  |
| 250                                | AIRE Pensionati 2/3                        | 9,60 ‰   | 0,00 ‰               | 0,00 €              | NO                  |
| 252                                | Uso Gratuito 2016                          | 4,80 ‰   | 0,00 ‰               | 0,00 €              | NO                  |
| 253                                | ABITAZIONE A.L.E.R.                        | 9,60 ‰   | 0,00 ‰               | 200,00 €            | NO                  |
| 502                                | Beni merce (costruiti e mail locati)       | 1,00 ‰   | 0,00 ‰               | 0,00 €              | NO                  |

- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Con successiva apposita votazione a scrutinio palese, dalla quale risultano voti favorevoli 7 , contrari nessuno , astenuti nessuno ;

## D E L I B E R A

- 6) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U: approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

\*\*\*\*\*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267)

Parere: FAVOREVOLE

Anfo, 05/05/2020

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

F.TO Dott. Andrea Cacioppo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267)

Parere: FAVOREVOLE

Anfo, 05/05/2020

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

F.TO Dott. Andrea Cacioppo



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.TO Bondoni Umberto

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO Dott .Andrea Cacioppo

### **PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, I comma, del Decreto Lgs.vo 18.08.2000 n.267, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Anfo

II SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO dott . Cacioppo Andrea

=====

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'** (Art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune e che:

O - non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267.

O - è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Anfo,

II SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO dott. Cacioppo Andrea

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

II SEGRETARIO COMUNALE  
  
dott. Cacioppo Andrea